

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

---

**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 123**

**A.S. n. 3232: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione".**

SPESA PUBBLICA

**Dicembre 2004**

## INDICE

<b>Articolo 1</b> (Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo) .....	pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse) .....	pag.	5
<b>Articolo 3</b> (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I) .....	pag.	8
<b>Articolo 4</b> (Incarichi dirigenziali).....	pag.	9
<b>Articolo 5</b> (Forniture di interesse nazionale) .....	pag.	11
<b>Articolo 6</b> (Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) .....	pag.	12

## **Articolo 1**

*(Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo)*

Il comma 1 prevede che con decreto ministeriale sia dichiarato lo stato di grave crisi del mercato delle produzioni agricole per le quali il prezzo medio unitario rilevato dall'ISMEA, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento al prezzo medio unitario del triennio precedente.

La RT chiarisce che la norma ha riflessi per il bilancio statale in relazione all'attuazione del comma successivo.

Il comma 2, primo periodo, consente l'accesso ai benefici previsti dal Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - per le imprese agricole colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1. Inoltre, il secondo periodo del comma 2 stabilisce che la sospensione o il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, di cui all'articolo 9 della legge n. 212 del 2000, è esteso agli imprenditori in parola anche con riferimento agli oneri previdenziali, pur non potendo determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

La RT fa presente che gli interventi compensativi in esame sono attivabili nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le quali vengono predefinite dalla legge finanziaria. Pertanto, essendo gli interventi effettuati a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, non vi sarebbero oneri aggiuntivi per il bilancio statale. In relazione alla sospensione o al differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi previdenziali, la RT nulla aggiunge al dettato normativo.

*In ordine al primo profilo cennato (estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà) si sottolinea che l'estensione delle fattispecie per le quali sarà possibile accedere agli interventi a valere sul predetto Fondo va valutato con riferimento ai margini di flessibilità del relativo stanziamento. Si auspica pertanto un chiarimento sul punto, anche considerando che non vengono fornite indicazioni in merito al livello degli interventi indennizzatori previsti - rispetto al danno teoricamente prospettabile - per le imprese agricole i cui prodotti hanno subito un decremento di valore superiore al 30 per cento di quello medio del triennio precedente.*

*In relazione alla ipotesi di cui all'articolo 9 della legge n. 212 del 2002, atteso che tale ultima norma prevede altresì la possibilità di rimessione in termini, andrebbe chiarita la portata finanziaria di tale norma, atteso che l'esclusione dello slittamento all'anno successivo del pagamento dei contributi dovuti sembra riferirsi soltanto all'ipotesi di una sospensione o differimento del termine e non anche ad un mancato tempestivo adempimento dovuto al verificarsi della crisi di mercato come definita al comma 1. Nell'ipotesi che l'interpretazione prospettata sia corretta, non sembra possibile escludere che la rimessione in termini concessa dal comma possa determinare, di fatto, lo slittamento ad esercizi successivi dell'adempimento di obblighi contributivi, con la conseguente emersione di profili problematici attinenti alle esigenze di cassa degli enti previdenziali.*

Il comma 3 limita la ricevibilità delle domande per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta in agricoltura a quelle presentate entro il 30 novembre 2004. Gli stanziamenti relativi al suddetto contributo non utilizzati a tale data sono destinati al finanziamento dei contributi sui premi assicurativi nel settore agricolo.

La RT esclude che dalla norma derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, risolvendosi la stessa nella diversa destinazione di

risorse già stanziare e non ancora utilizzate, indicate dalla relazione illustrativa in 175 mln di euro.

*Al riguardo, sarebbe auspicabile acquisire informazioni in ordine al grado di utilizzo delle risorse stanziare per il credito d'imposta in agricoltura, onde escludere che, in assenza dell'intervento normativo in esame, si sarebbero registrati per tali risorse impegni inferiori alle somme stanziare, anche se comunque vale il limite delle risorse in essere.*

Con il comma 4 si assegna all'AGEA per il 2004 l'ulteriore somma di 30,519 mln di euro per interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare finalizzati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva ristabilendo l'equilibrio del mercato e provvedendo alla collocazione dei prodotti acquistati. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 mln di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dagli oneri connessi all'inclusione fra gli imprenditori agricoli di alcune tipologie di cooperative di imprenditori agricoli e dei loro consorzi e, quanto a 12,919 mln di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di pari importo assegnata alle regioni per incentivare l'utilizzo ai fini energetici dei prodotti a rischio sanitario per la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina (farine animali, ossa ecc. ).

La RT precisa che si tratta di riduzioni di autorizzazioni di spesa non utilizzate e di natura compatibile con gli interventi in esame.

*Per entrambe le autorizzazioni di spesa andrebbe precisato se esse siano dotate dei necessari margini di flessibilità rispetto all'entità a suo tempo stabilita. Inoltre, si ritiene necessaria una più puntuale indicazione della prima autorizzazione di spesa ridotta per le finalità del presente comma, atteso che la norma alla quale si rinvia non*

*reca alcuna espressa autorizzazione di spesa e che gli interventi per i quali l'inclusione delle cooperative di imprenditori agricoli nel novero dei soggetti agevolati determina oneri aggiuntivi, vanno dalla concessione di fidejussioni da parte dell'ISMEA al credito d'imposta in agricoltura.*

*In rapporto alla seconda autorizzazione di spesa ridotta, invece, andrebbe chiarito se le risorse in esame, benché non utilizzate, siano già state assegnate alle regioni, nel qual caso andrebbero fornite informazioni circa le concrete modalità con le quali si intende garantire il previsto versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.*

Il comma 5 assegna all'AGEA per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4 l'ulteriore somma di 10 mln di euro per il 2004, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici delle aree interne del Mezzogiorno.

La RT, oltre a chiarire più puntualmente il contenuto della norma e ad indicarne le finalità, fa presente che le disponibilità relative all'autorizzazione di spesa (pari a 41,3 mln di euro) della quale si dispone la riduzione sono ancora presenti sul bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche a seguito dei rilievi formulati dagli organi comunitari sul regime di aiuti previsto dalla delibera del CIPE n. 132 del 1999, con la quale fu approvato il progetto alla cui realizzazione era finalizzato lo stanziamento in oggetto.

*Al riguardo, si segnala preliminarmente che l'autorizzazione di spesa ridotta, da un lato, ammonta a complessivi 82,6 mln di euro (e non, come asserito dalla RT, a 41,3 mln di euro) e, dall'altro, si riferisce agli anni 2001 e 2002. Pertanto, appare necessario un chiarimento in merito all'ammontare delle disponibilità residue relative*

*alla predetta autorizzazione di spesa, potendosi soltanto presumere che il dato riportato nella RT inerisca proprio a tale parametro, anziché all'ammontare complessivo dell'autorizzazione di spesa come normativamente stabilito. Inoltre, anche ipotizzando che la somma utilizzata come copertura del finanziamento all'AGEA inerisca allo stanziamento per l'anno 2002, si osserva che la stessa sarebbe destinata - se non impegnata - ad andare in economia allo spirare del presente anno, ai sensi del secondo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002. Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto, atteso che dalle notizie fornite si deduce che nel corso del presente mese si sarebbero verificati impegni pari a circa 1/4 dello stanziamento complessivo, relativo al 2002, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici delle aree interne del Mezzogiorno.*

## **Articolo 2**

*(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse)*

Il comma 1 dispone che può essere effettuata alle imprese, i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati e relativamente ai bandi ottavo, undicesimo e quattordicesimo di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 527 del 1995, fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2004 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i suddetti contributi. L'erogazione parziale

dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

Con il comma 2 si prevede che l'erogazione dell'ultima quota del contributo per i programmi per i quali siano stati ultimati gli investimenti avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma. Il termine per l'emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni spettanti alle imprese per i programmi di investimento con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire è ridotto da nove a sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa.

La RT non si sofferma sulla norma, mentre la relazione illustrativa chiarisce che la stessa, volta a modificare le modalità di erogazione delle agevolazioni relative ai bandi di cui alla legge n. 488 del 1992 interessati alle rendicontazioni del PON, risponde all'esigenza di aggiungere spese pari a 700 mln di euro per le operazioni cofinanziate dal PON, onde scongiurare il disimpegno di risorse comunitarie. Anche considerando i prevedibili incrementi di spesa per le attività già in corso (valutati in 400 mln di euro, includendo i risultati attesi dalle iniziative condotte dal ministero per accelerare gli investimenti e le relative erogazioni), si ritiene indispensabile intervenire per coprire integralmente l'importo di 700 mln di euro di ulteriore spesa. La perdita di risorse comunitarie, secondo la relazione, nuocerebbe allo sviluppo delle aree depresse del paese, potrebbe compromettere la stabilità economico finanziaria delle imprese coinvolte e porrebbe difficoltà nel reperimento di risorse nazionali



sostitutive di quelle comunitarie. Viene poi spiegato che il comma 1 consente di superare il vincolo rappresentato dal raggiungimento delle quote di investimento necessarie per richiedere l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento, in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta<sup>1</sup>. La medesima relazione, dopo aver illustrato la portata e la finalità del secondo comma, conclude escludendo che dal presente articolo derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, asserendo, al contrario, che la misura scongiura la necessità del reperimento di risorse statali per sostituire quelle comunitarie disimpegnate per effetto del mancato raggiungimento di un determinato ammontare di utilizzo delle risorse stesse.

*Al riguardo, prescindendo da considerazioni attinenti ai profili quantitativi sommariamente accennati nella medesima relazione illustrativa, sui quali sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati più puntuali, si sottolinea comunque che la modifica normativa proposta, determinando un'accelerazione nella dinamica delle erogazioni con anticipo di parte di esse al mese in corso, dovrebbe incidere sul dato di cassa del presente anno in misura corrispondente alle erogazioni che verranno anticipate al 2004 (che, ad una prima lettura della relazione illustrativa, dovrebbero attestarsi intorno ai 300 mln di euro), con conseguenze di segno opposto per il fabbisogno dei due esercizi 2005 e 2006.*

---

<sup>1</sup> In sintesi: se l'impresa ha già ottenuto l'erogazione prevista per il 1° gennaio 2003, ma non ha ancora raggiunto i due terzi dell'investimento che gli avrebbero consentito l'erogazione della seconda quota fin dal 1° gennaio 2004, essa potrà richiedere, entro il 10 dicembre 2004, l'erogazione parziale della seconda quota commisurata alla spesa effettivamente sostenuta alla data di richiesta.

### Articolo 3

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I)*

L'articolo è finalizzato a dirimere le controversie sorte per effetto della successione tra la soppressa azienda universitaria Umberto I e l'omonima azienda ospedaliera. In particolare, si chiarisce che i debiti relativi ad obbligazioni contrattuali sorte prima dell'istituzione della predetta azienda ospedaliera non siano a carico della stessa.

Il comma 1 dispone la inefficacia dei decreti di ingiunzione divenuti esecutivi dopo la entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, relativamente ai crediti vantati nei confronti della soppressa azienda universitaria Umberto I e sorti, per obbligazioni contrattuali, anteriormente alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera<sup>2</sup>.

Il comma 2 stabilisce la perdita di efficacia dei pignoramenti intrapresi in forza dei decreti ingiuntivi di cui al comma 1 e l'estinzione anche d'ufficio dei giudizi di ottemperanza pendenti in base al medesimo titolo.

Il comma 3 dispone che nelle azioni esecutive intraprese nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario della gestione liquidatoria nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999 n. 341.

---

<sup>2</sup> Alla luce dell'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, l'azienda ospedaliera policlinico Umberto I deve rispondere solo delle obbligazioni contrattuali cui è stata data esecuzione successivamente alla data di istituzione dell'azienda stessa (e cioè dal 1° ottobre 1999).

La RT non si occupa della norma.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione con comporta oneri aggiuntivi, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

*Al riguardo, si osserva che la inefficacia dei decreti ingiuntivi di cui al comma 1 e il conseguente venir meno dei relativi pignoramenti e dei giudizi di ottemperanza non sembra escludere comunque la possibile insorgenza di ulteriori contenziosi, con possibili nuovi oneri aggiuntivi, da parte di alcune controparti contrattuali al fine di veder soddisfatti i propri crediti pregressi e non riscossi. Sul punto andrebbe assicurato che tali crediti siano saldati esclusivamente nell'ambito della gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341.*

*Inoltre, appare opportuno chiarire se il subentro del commissario di cui al comma 3 nelle azioni esecutive iniziate nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I, configurandosi come un aggravamento dell'attività del commissario stesso, comporti una integrazione del compenso previsto con un conseguente maggior onere a carico del bilancio dello Stato.*

#### **Articolo 4**

*(Incarichi dirigenziali)*

Il primo comma dell'articolo prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precisando che gli incarichi dirigenziali di cui trattasi possono essere conferiti anche a dirigenti e funzionari dell'area C dell'amministrazione interessata.

La relazione illustrativa definisce la finalità per cui viene introdotta la disposizione di cui al comma 1, volta a riconoscere la possibilità di conferire incarichi dirigenziali di cui ai commi 1-5 dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai dipendenti dell'amministrazione in possesso dei requisiti di legge.

Per i dipendenti interessati da detti contratti e che abbiano in corso contratti di lavoro a tempo determinato, tale ultimo rapporto è da considerarsi sospeso fino al termine dell'incarico, a conclusione del quale esso potrà riprendere efficacia condizionatamente all'avvertita esigenza della sua prosecuzione da parte dell'amministrazione.

Al comma 2 si provvede alla modifica dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 laddove, ai fini dell'acquisizione della qualifica corrispondente a dirigente di prima fascia, il periodo di permanenza nella posizione d'incarico per qualifica corrispondente attribuiti a dirigenti di seconda fascia è ristabilito in 3 anni anziché in 5.

In ordine al comma 2, la relazione illustrativa espone invece le ragioni per cui si rende necessario l'abbreviamento del periodo necessario al transito alla prima fascia dei dirigenti di seconda fascia aventi incarico equivalente, la cui urgenza è dettata dalla necessità di fronteggiare lo stato di incertezza circa la ingiustificata disparità tra quanti accedono agli incarichi di dirigenza generale per detto canale e quanti invece vie accedono per il canale ordinario, per cui l'articolo 19, comma 2 stabilisce che la durata dell'incarico non possa comunque eccedere i tre anni.

La RT nulla riferisce in merito all'articolo, mentre la relazione illustrativa attesta che l'articolo non dà luogo a oneri aggiuntivi.

*Per i profili di interesse, nulla avendo da rilevare in ordine alla disposizione di cui al comma 1, si segnalano invece alcune questioni in relazione ai possibili oneri che potrebbero generarsi dalla disposizione di cui al comma 2.*

*Al riguardo, occorre infatti osservare che la riduzione del periodo di durata dell'incarico equivalente a dirigente di prima fascia ai fini del riconoscimento della medesima qualifica ai dirigenti incaricati potrebbe determinare effetti finanziari sia in relazione alle dotazioni organiche nei profili corrispondenti che in ordine agli effetti in sé derivanti dal riconoscimento di emolumenti aggiuntivi corrispondenti alla qualifica di dirigente generale.*

*Inoltre, sotto il profilo più generale della verifica circa l'articolazione qualitativa e quantitativa delle posizioni dirigenziali in dotazione organica, occorrerebbe acquisire conferma che l'accesso anticipato alla posizione dirigenziale generale venga subordinato comunque all'esistenza di posizioni dirigenziali generali in organico, con il che si eviterebbero eventuali rischi connessi al formarsi di posizioni dirigenziali generali soprannumerarie.*

## **Articolo 5**

*(Forniture di interesse nazionale)*

L'articolo in rassegna provvede ad incidere sulla nozione di investimenti strategici per il paese, estendendo il disposto dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 anche alle “forniture di interesse nazionale.”

Inoltre, si provvede ad integrare il primo periodo della norma in argomento, disponendo che i contributi erariali, compresi gli eventuali

atti di delegazione, non possano essere ricompresi nell'ambito di procedure concorsuali.

La relazione illustrativa riconduce la ragione della disposizione, alla norma riguardante l'utilizzo dei fondi stanziati per il programma *Eurofigheteer* di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, istitutiva, a tal fine, di un limite di spesa quindicennale.

La RT nulla riferisce in merito all'articolo.

*Per i profili di interesse, nulla da osservare.*

## **Articolo 6**

*(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)*

La norma in rassegna provvede ad integrare l'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 consentendo, eccezionalmente, il superamento del limite di spesa ivi stabilito (il 15% in meno della spesa media sostenuta nel biennio 2001/2002) per consulenze, relativamente ai centri di spesa riconducibili ai Ministri senza portafoglio, previo provvedimento motivato del Ministro competente e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva della Presidenza del Consiglio.

La relazione illustrativa, dopo aver precisato che la norma risponde all'esigenza di ovviare a gravi problemi sorti per effetto dell'applicazione della misura adottata nella manovra di metà anno, precisa che detta esclusione sarebbe pienamente coerente con la norma originaria che già escludeva enti di ricerca e le università dal limite in questione, costituendo

la spesa per consulenze, per tali strutture, “condizione necessaria per il corretto adempimento delle proprie funzioni”.

La RT non affronta l'articolo.

*Per i profili di interesse, nulla avendo da osservare circa l'invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato, occorrerebbe acquisire conferma del meccanismo applicativo della norma, che prefigura incrementi nelle dotazioni delle u.p.b. relative a taluni centri di responsabilità in corrispondenza a riduzioni per analoghe u.p.b. di altri centri di responsabilità della Presidenza del consiglio, riduzioni peraltro che non vengono esplicitate.*